

LAUREA MAGISTRALE IN METODI STATISTICI ED ECONOMICI PER LE DECISIONI

CLASSE: LM-82 Scienze statistiche

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art.1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Torino il Corso di Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni della classe LM-82 Scienze statistiche. Il Corso di Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree Magistrali in Scienze statistiche (LM-82) di cui al DM 16 marzo 2007 (*G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155*). Esso rappresenta una trasformazione dal precedente Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche Economiche e Manageriali, classe LM-82.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" e afferisce alla Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni, di seguito indicato con CCLM. Il CCLM nomina la Giunta del CCLM, composta di cinque membri: il presidente del Corso di Laurea, il vicepresidente e altri tre componenti del CCLM. La Giunta coadiuva il presidente e il vicepresidente nell'organizzazione e gestione delle attività del Corso di Studio.

4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Torino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Art. 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

Gli obiettivi formativi specifici ed il dettaglio dei risultati di apprendimento attesi espressi attraverso i Descrittori europei del titolo di studio, gli sbocchi

occupazionali e professionali sono indicati nel RAD riportato nell'allegato al presente regolamento (allegato 1), il quale potrà essere modificato secondo le procedure previste per le modificazioni dei RAD.

Art. 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi alla Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni devono aver acquisito un diploma di Laurea di durata triennale o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, e devono possedere i requisiti specificati di seguito:
 - a. titolo di Laurea Triennale nella classe L-41;
 - b. titolo di Laurea Triennale in altre classi e che abbiano conseguito almeno 50 CFU nei settori elencati di seguito, di cui almeno 12 CFU nella tipologia Statistica e statistica applicata, e almeno 9 CFU nella tipologia Matematica e matematica applicata.
 - i. Competenze in Statistica e Statistica applicata (almeno 12 CFU):
 - SECS-S/01: Statistica
 - SECS-S/02: Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica
 - SECS-S/03: Statistica Economica
 - SECS-S/05: Statistica Sociale
 - MAT/06: Probabilità e Statistica Matematica
 - SECS-P/05: Econometria
 - ii. Competenze in Matematica e Matematica applicata (almeno 9 CFU):
 - SECS-S/06: Metodi Matematici dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
 - MAT/02: Algebra
 - MAT/03: Geometria

- MAT/05: Analisi Matematica
- iii. Competenze in altre discipline:
- ING-IND/35: Ingegneria Economico-Gestionale
 - INF/01: Informatica
 - ING-INF/05: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
 - MAT/07: Fisica Matematica
 - MAT/08: Analisi Numerica
 - MAT/09: Ricerca Operativa
 - SECS-S/04: Demografia
 - SECS-P/01: Economia Politica
 - SECS-P/02: Politica Economica
 - SECS-P/03: Scienza Delle Finanze
 - SECS-P/06: Economia Applicata
 - SECS-P/07: Economia Aziendale
 - SECS-P/08: Economia e Gestione delle Imprese
 - SECS-P/09: Finanza Aziendale
 - SECS-P/10: Organizzazione Aziendale
 - SECS-P/11: Economia degli Intermediari Finanziari
2. Il possesso dei requisiti curriculari di cui al punto b è senz'altro soddisfatto per i laureati del Corso di Laurea triennale in Economia e Statistica per le Organizzazioni (CLEST) attivato dal Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", mentre deve essere verificato puntualmente per i laureati provenienti da Corsi di Laurea triennale di altri Dipartimenti.
3. Nel calcolo dei CFU dei requisiti curriculari è ammessa una tolleranza fino ad un massimo di un sesto su ciascuno dei gruppi di SSD sopra elencati.
4. Per gli studenti in possesso dei requisiti di accesso è previsto un test di valutazione inteso ad accertare l'idoneità della preparazione iniziale sulle discipline Matematica, Statistica ed Economia. In caso di valutazione negativa lo studente non verrà ammesso al corso di laurea magistrale.

5. Tale test di valutazione consta di una prova scritta che si svolgerà periodicamente, in aule aperte al pubblico, previa comunicazione nel sito del Corso di Laurea magistrale, alla presenza di almeno tre docenti del corso di Laurea magistrale; non sarà consentito sostenere il test di ammissione più di due volte per ciascun anno accademico.
6. Le materie oggetto del test finalizzato alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione sono le seguenti:
 - a. Statistica (dettaglio nell'allegato 3)
 - b. Matematica (dettaglio nell'allegato 4)
 - c. Economia (dettaglio nell'allegato 5)
7. Sono esonerati dal test gli studenti provenienti da una laurea erogata nella Classe L-41, purché l'esito riportato negli esami nei SSD indicati sopra sia in media superiore o uguale a 24/30.
8. Lo studente deve inoltre possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese, pari ad almeno il livello B2 del Quadro Comune Europeo.
9. Per i soli studenti non comunitari soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti sopra elencati, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà nel corso di un colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Tale colloquio potrà svolgersi anche in lingua inglese, e verterà sulle stesse materie previste per il superamento del test di valutazione sopra elencate.
10. Qualora il candidato non sia in possesso dei requisiti curriculari precedentemente elencati, su indicazione del CCLM potrà eventualmente iscriversi a singoli insegnamenti offerti dall'Ateneo e dovrà sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale. L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni è comunque subordinata al superamento con esito positivo del test finalizzato alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

11. Ulteriori indicazioni saranno pubblicate alle pagine web del Corso di Laurea Magistrale <http://www.seed.unito.it/> e http://www.didattica-est.unito.it/do/home.pl/View?doc=/corsi_di_laurea_magistrale/metodi-statistici-economici-decisioni.html

Art. 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti del Dipartimento di riferimento.
4. Gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCLM della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al triplo della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

Art. 5

Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il Corso di Laurea Magistrale non si articola in curricula.
2. Il piano di studio è descritto nel nell'allegato n. 2, che viene annualmente aggiornato.

Art. 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in n. 2 periodi didattici, approvato dal CCLM e pubblicato nel Manifesto degli studi (Guida dello studente). L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio e il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art. 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. I corsi sono di norma di 36, 54 e 72 ore, rispettivamente per 6, 9 e 12 crediti, secondo una ripartizione del 24% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 76% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. I laboratori corrispondono normalmente a 18 ore di lezione frontale, seminari, o analoghe attività per 3 crediti, e possono giungere al 50% del peso orario complessivo.
3. Il Corso di Laurea Magistrale, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal Consiglio di corso di Laurea Magistrale svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Studi. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCLM di volta in volta.

4. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso, fino a 3 crediti.
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Studi con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea Magistrale e approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 7

Esami e altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede un massimo di 5 appelli, così distribuiti nel corso dell'anno accademico:
 - 2 appelli nella sessione (invernale o estiva) relativa al semestre nel quale viene impartito l'insegnamento;
 - 2 appelli nella sessione di esami al termine dell'altro semestre (estiva o invernale);
 - 1 appello nella sessione autunnale.

Gli appelli sono ridotti a 3 per corsi non attivati nell'anno.

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento di riferimento (ovvero della Scuola di riferimento), su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione paritetica consultiva e del riesame competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata mediante le pagine web del corso di laurea. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio.
13. Lo studente può presentarsi a sostenere un medesimo esame al massimo 3 volte in un anno accademico.
14. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
15. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
16. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
17. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.
18. Nel caso in cui l'esame contempli la redazione di un elaborato scritto sarà cura del docente verificarne l'originalità e l'assenza di plagio.
19. Qualora venga accertato il plagio l'esame verrà annullato e la prova dovrà essere ripetuta.

Art. 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 120 crediti, comprendendo quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella presentazione di una tesi da svolgere nell'ambito di un insegnamento di cui si sia in precedenza superato l'esame.
2. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante. La Commissione di Laurea dispone di centodieci punti che verranno assegnati come somma del punteggio derivante dalla media ponderata dei voti degli esami ($\text{voto medio} \times 110/30$) più il punteggio attribuito alla tesi. Qualora il punteggio finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode; se lo studente consegue un punteggio superiore a 110 e ottiene almeno 4 punti per la tesi verrà d'ufficio assegnata la lode. Inoltre, a tesi di Laurea che si distinguano per eccellenza, anche qualora il punteggio finale non sia 110 e lode, la commissione può attribuire la "Menzione" e/o la "Dignità di Stampa". Tali attributi, per la cui assegnazione è necessaria la presenza di un secondo correlatore e l'unanimità della commissione, sono riconoscimenti che si riferiscono esclusivamente all'elaborato finale e non alla carriera. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.
3. La valutazione della prova finale terrà conto anche della capacità del laureando magistrale di argomentare in modo chiaro e rigoroso la propria tesi di laurea nel corso della discussione con la Commissione di Laurea. E' previsto un punteggio finale da 0 a 9 punti. Per una valutazione sino a 6 punti non è richiesta la presenza di un secondo correlatore. L'attribuzione di un punteggio superiore a 6 punti necessita della valutazione positiva di un secondo correlatore. Più in dettaglio, per quanto riguarda la tesi e relativa discussione si prevede un punteggio da 0 a 2 per

un livello sufficiente, da 3 a 4 per un livello discreto, da 5 a 6 per un livello buono, da 7 a 8 per un livello ottimo, 9 per un livello eccellente.

Art. 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

Art. 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Il piano di studio del Corso di Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni prevede le seguenti propedeuticità obbligatorie:
 - **Matematica e Probabilità e inferenza statistica** sono propedeutici a:
 - *tutti gli esami del 2° anno.*
 - **Microeconomia – corso avanzato** è propedeutico a:
 - *Modelli economici avanzati*
 - *Applicazioni in economia del lavoro e finanza*
 - *Teoria della crescita*
 - *Metodologia dell'economia*
 - **Finanza e impresa** è propedeutico a:
 - *Diritto dei mercati finanziari*
 - *Credito e finanza*
 - **Econometria** è propedeutico a:
 - *Modelli per dati qualitativi e longitudinali*
 - *Data mining e statistical learning*

- *Modelli economici avanzati;*
 - *Applicazioni in economia del lavoro e finanza.*
2. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio e rese note agli studenti entro la data di inizio delle iscrizioni tramite il Manifesto degli studi e la Guida dello studente.

Art. 11

Piano carriera

1. Il CCLM determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCLM.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

Art. 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il Consiglio propone al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di

Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengano da corsi di Laurea Magistrale della medesima classe viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.

2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.
3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in “Ulteriori attività formative” (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 3 crediti.
5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea della classe LM-82, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 60 crediti.
6. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato e approvato dalla Commissione pratiche studenti del Corso di Studi.

Art. 13

Docenti

COGNOME	NOME	SETTORE	QUALIFICA	PESO	TIPO SSD	Incarico didattico
CONTINI	Dalit	SECS-S/05	PA	1	Caratterizzante	1. ANALISI DEI DATI LONGITUDINALI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
IGNACCOLO	Rosaria	SECS-S/01	RU	1	Caratterizzante	1. PROBABILITA' E INFERENZA STATISTICA
LEOMBRUNI	Roberto	SECS-P/05	RU	1	Caratterizzante	1. ECONOMETRIA
LO PRESTI	Anna	SECS-S/01	RU	1	Caratterizzante	1. PROBABILITA' E INFERENZA STATISTICA
PRIVILEGGI	Fabio	SECS-S/06	PA	1	Caratterizzante	1. MATEMATICA
PRONZATO	Chiara Daniela	SECS-P/01	RU	1	Affine	1. MODELLI DEMOGRAFICI
SCAGNI	Andrea	SECS-S/01	PA	1	Caratterizzante	1. METODI DI SIMULAZIONE PER LA STATISTICA 2. PROBABILITA' E INFERENZA STATISTICA

Art. 14

Orientamento e Tutorato

1. Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai docenti del Corso di laurea magistrale. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente rivolte agli studenti del primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell'azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. L'attività tutoriale nei confronti del laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) attivate presso il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" e le strutture della Scuola di riferimento.

ARTICOLO 15

Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame

1. Il Presidente del Corso di Studio è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.
2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la [Commissione Monitoraggio e Riesame](#), che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta

immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.

3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - a. confronto tra docenti e studenti;
 - b. autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
 - c. istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
 - d. di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
 - e. di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.
4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l'anno).
5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 16

Procedure di autovalutazione

1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di

eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.

2. Il Presidente del Corso di Studio sovrintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità.

Art. 17

Altre commissioni.

1. Il consiglio di corso di studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Avverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.

Art. 18

Modifiche al regolamento

1. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di dipartimento, su proposta del Consiglio del corso di studio.
2. Il regolamento didattico del corso di studio è annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico prima iscrizione a un determinato corso di studio.

Art. 19

Norme Transitorie

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.

ALLEGATO N. 1 - RAD

ALLEGATO N. 2 - Percorso formativo coorte 2016-17

ALLEGATO N. 3 - elenco materie oggetto del test di valutazione in STATISTICA

ALLEGATO N. 4 - elenco materie oggetto del test di valutazione in MATEMATICA

ALLEGATO N. 5 - elenco materie oggetto del test di valutazione in ECONOMIA